

COMUNE DI PORTOGRUARO
PROVINCIA DI VENEZIA

**REGOLAMENTO
PER L'ADESIONE
ALL'ACCERTAMENTO**

Allegato alla deliberazione C.C. n. 146 del 30.10.1998

INDICE

Capo I	Accertamento con adesione	pag. 2
art. 1	Principi generali e finalità	pag. 2
art. 2	Impugnazione e modificazione dell'accertamento	pag. 2
art. 3	Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione	pag. 2
art. 4	Conciliazione giudiziale	pag. 3
Capo II	Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente	pag. 3
art. 5	Competenza	pag. 3
art. 6	Avvio del procedimento	pag. 4
art. 7	Procedimento ad iniziativa del Comune	pag. 4
art. 8	Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag. 5
art. 9	Atto di accertamento con adesione	pag. 5
art. 10	Perfezionamento e adempimenti a seguito dell'adesione	pag. 6
art. 11	Versamento rateale	pag. 6
art. 12	Effetti dell'adesione	pag. 7
Capo III	Sanzione a seguito di adesione e omessa impugnazione	pag. 7
art. 13	Riduzione della sanzione	pag. 7
Capo IV	Disposizioni finali	pag. 8
art. 14	Decorrenza e validità	pag. 8

C A P O I

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 1

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

1. Il Comune di Portogruaro, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

2. Il presente Regolamento disciplina l'adesione dei contribuenti all'accertamento dei tributi comunali e ha lo scopo di rendere più trasparente ed efficace l'azione dell'Amministrazione Comunale, che è volta alla perequazione della platea contributiva anche attraverso il contenimento del contenzioso.

3. I criteri di seguito enunciati sono basati sul disposto del Decreto Legislativo 218/1997 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili.

ARTICOLO 2

IMPUGNAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO

1. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte del Comune.

2. La definizione con adesione non esclude l'esercizio del potere di ulteriore accertamento da parte del Comune entro i termini previsti dalla Legge ovvero dai Regolamenti Comunali, nelle seguenti ipotesi:

- a) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
- b) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati;
- c) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare una maggiore imposta o tassa superiore al 50% e, comunque, non inferiore a quanto stabilito all'art. 3 comma 3 del Regolamento per la disciplina dell'istituto dell'autotutela in materia di tributi locali, approvato con deliberazione C.C. N. 93 del 20.07.1998 rispetto all'importo precedentemente accertato, pagato od iscrivibile a ruolo.

ARTICOLO 3

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi

conseguente all'attività di controllo degli elementi contenuti nelle dichiarazioni e nei versamenti.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi o inoppugnabili.

4. Non è ammessa la definizione nei seguenti casi:

- a) se l'accertamento riguarda l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento;
- b) nel caso di ulteriore accertamento di cui all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento;
- c) se è stato notificato avviso di accertamento dopo l'invito di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- d) se le violazioni commesse integrano la fattispecie della recidiva, intendendosi per tale il reiterato e sistematico inadempimento degli obblighi imposti dalla normativa dei tributi comunali.

5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

ARTICOLO 4

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. Si intende acquisita al presente Regolamento la disposizione dell'art. 48 del Decreto Legislativo 546/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'accettazione della proposta di conciliazione da parte del contribuente non è consentita se ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 comma 4 ovvero nel caso di ulteriore accertamento di cui all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento.

C A P O II

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

ARTICOLO 5

COMPETENZA

1. Compete al Funzionario Responsabile della gestione del tributo la definizione dell'accertamento con adesione; questi può delegare, con proprio atto, tale funzione ad una unità del Settore Tributi.

2. Il Funzionario Responsabile in sede di contraddittorio con il contribuente valuta - oltre agli elementi probatori in possesso dell'ufficio, le norme applicabili, le motivazioni prodotte e le deduzioni difensive del contribuente - il rapporto costi/benefici derivante dall'emissione dell'avviso di accertamento e la probabilità di soccombenza, con la conseguente condanna alle spese di giudizio in caso di attività contenziosa, anche attraverso l'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive.

ARTICOLO 6

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'Ufficio Tributi con un invito a comparire nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
- b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

ARTICOLO 7

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL COMUNE

1. Il Funzionario Responsabile, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, trasmette al contribuente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite notifica, un invito a presentarsi al Settore Tributi nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'avviso di accertamento suscettibile di adesione;
- b) l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
- c) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- d) la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili;
- e) l'identificazione del Responsabile del Procedimento e l'indicazione delle modalità per richiedere chiarimenti anche telefonicamente o telematicamente.

2. Non è fatto obbligo dell'accettazione dell'invito a comparire; l'omesso riscontro da parte del contribuente della proposta di adesione non è sanzionabile.

3. Non si intende come invito di adesione all'accertamento la richiesta di chiarimenti e l'invito a produrre dati, elementi, documenti o a procedere alla compilazione di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, inviata al contribuente ai fini del controllo della sua posizione contributiva e per procedere all'attività di liquidazione e accertamento.

4. L'attivazione del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo non riveste carattere di obbligatorietà.

5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ARTICOLO 8

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente cui sono stati richiesti chiarimenti, elementi o dati relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di questionari, può chiedere, con istanza in carta libera, la formulazione dell'avviso di accertamento.

2. L'istanza non è vincolante ai fini dell'adesione.

3. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, il Funzionario Responsabile o un suo delegato formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a presentarsi al Settore Tributi.

Nel caso in cui l'invito sia effettuato in forma scritta, questi deve contenere il luogo e il giorno della comparizione per definire l'accertamento con adesione, nonché la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili sulle sanzioni.

4. Il termine riveste carattere perentorio per il Comune e i maggiori interessi a carico del contribuente dipesi dal ritardo della convocazione non sono dovuti.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento

8. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato l'avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 6 comma 1 del presente Regolamento, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

L'istanza è inviata la Comune con raccomandata semplice ed indirizzata al Funzionario Responsabile della gestione del tributo, ovvero consegnata al Funzionario Responsabile o ad un suo delegato che ne rilascia ricevuta.

In ogni caso l'istanza si intende proposta al momento del ricevimento.

9. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo coobbligato, comporta la sospensione anche per gli altri coobbligati, per un periodo di 90 (novanta) giorni, dei termini per l'impugnazione dell'atto di accertamento e per il pagamento delle relative somme a titolo di imposta o tassa, sanzioni e interessi.

10. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza per l'accertamento con adesione.

ARTICOLO 9

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Qualora, a seguito del contraddittorio, si addivenga ad un concordato circa la pretesa tributaria formulata dal Comune, l'adesione all'accertamento è formulata con atto scritto, in duplice esemplare, ed è sottoscritta dal contribuente o da un suo procuratore generale o speciale e dal Funzionario Responsabile per la gestione del tributo o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione della maggiore imposta o tassa, delle sanzioni degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, nonché gli adempimenti di cui al successivo articolo.

3. Il perfezionamento dell'atto di adesione annulla l'efficacia dell'avviso di accertamento notificato.

4. L'atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati estingue l'imposizione in capo a tutti gli altri coobbligati.

ARTICOLO 10

PERFEZIONAMENTO E ADEMPIMENTI A SEGUITO DELL'ADESIONE

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione all'accertamento è eseguito entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di adesione medesimo.

2. Il versamento viene eseguito con le modalità previste dalla Legge ovvero dal Regolamento Comunale per la gestione del tributo.

3. Entro 10 (dieci) giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire al Settore Tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. Il Funzionario Responsabile od un suo delegato rilascia copia dell'atto di accertamento con adesione.

4. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

5. Il mancato pagamento rende efficace a far tempo dal termine ultimo per il versamento l'avviso di accertamento notificato ovvero la richiesta di chiarimenti, dati ed elementi relativi alla posizione contributiva del contribuente o di compilazione di questionari.

ARTICOLO 11

VERSAMENTO RATEALE

1. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni.

L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nell'art. 10 comma 1 del presente Regolamento.

2. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. In caso di mancato pagamento, le somme relative alle rate successive alla prima sono riscosse coattivamente con le modalità previste dalla Legge ovvero dal Regolamento Comunale per la gestione del tributo.

ARTICOLO 12

EFFETTI DELL'ADESIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima, nonché nell' ipotesi prevista dall'art. 2 comma 2 lett. c) del presente Regolamento.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

C A P O I I I

SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

ARTICOLO 13

RIDUZIONE DELLA SANZIONE

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge .

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale

e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

5 La mancata trasmissione del documento comprovante il pagamento comporta l'irrogazione di una sanzione di £. 100.000.

C A P O IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 14

DECORRENZA E VALIDITA'

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti della Legge 142/1990, entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua adozione.

2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.